

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 7

Ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

(BURC n. 9 del 3 marzo 2014)

Art. 1

(Ratifica)

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione è ratificato l'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
2. L'accordo di cui al comma 1 è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2013 in Roma dal Presidente della Regione Calabria e dal Presidente della Regione Campania, nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dall'entrata in vigore della presente legge regionale di ratifica.

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie già iscritte per il corrente esercizio finanziario all'UPB 6.1.04.01, Cap. 4123104 «Contributo regionale per il funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania».

Art. 4

(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la [legge regionale 26 luglio 2012 n. 32](#) (Ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno) è abrogata.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE CALABRIA PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente accordo, in applicazione del [decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270](#), (Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)) e del Capo II del [decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106](#), (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della [legge 4 novembre 2010, n. 183](#)) disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nonché l'esercizio delle funzioni regionali di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e di verifica sullo stesso.

Art. 2

(Natura e funzioni)

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, di seguito denominato Istituto, ha personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
2. L'Istituto svolge le funzioni di cui all'articolo 3, in osservanza della legislazione statale e regionale, nonché, secondo il proprio statuto ed i regolamenti interni che ne disciplinano l'attività.
3. L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, come strumento tecnicospettivo delle Regioni Campania e Calabria ed assicura agli enti cogenerenti ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3

(Compiti)

1. L'Istituto è tenuto, in via ordinaria, ad assicurare:
 - a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
 - b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
 - c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
 - d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed il supporto tecnico scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
 - e) il supporto tecnico, scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante un centro epidemiologico;
 - g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
 - h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
 - i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
 - j) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri;
 - k) l'attuazione di iniziative statali o regionali per la formazione e l'aggiornamento di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
 - l) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e di Enti pubblici e privati;
 - m) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della salute;
 - n) la elaborazione e applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
 - o) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
 - p) attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.
2. L'Istituto provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle regioni, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 1.
 3. Il piano sanitario regionale definisce gli obiettivi e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto.
 4. Al fine di favorire il compito di raccordare le attività istituzionali agli obiettivi ed indirizzi programmatici regionali, la Regione Campania, d'intesa con la Regione Calabria, convoca in un'apposita riunione il consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, per individuare le linee-guida per le attività di programmazione dell'esercizio successivo garantendo il raccordo coordinato, territoriale e tecnicofunzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.
 5. Per i compiti attinenti e correlati, le Regioni Campania e Calabria garantiscono, anche mediante specifiche azioni nei rispettivi piani sanitari regionali, la partecipazione dell'Istituto all'esercizio delle politiche agro-zootecniche, alimentari, ambientali ed il coordinamento del medesimo con le relative agenzie.

Art. 4 *(Produzioni)*

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. La Regione Campania e la Regione Calabria, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.
3. L'Istituto, d'intesa con le Regioni Campania e Calabria, può associarsi ad altri istituti zooprofilattici sperimentali oppure ad aziende ed enti pubblici o privati per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
4. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'Istituto.

Art. 5

(Prestazioni nell'interesse di terzi)

1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende sanitarie locali sono gratuite.
2. L'Istituto può, mediante convenzioni di cui al comma 1, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di *stage* nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.
3. Le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente in subordine ai compiti istituzionali ed al loro completo assolvimento.
4. Le prestazioni erogate dall'Istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni Campania e Calabria, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del Ministro della salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 6

(Organizzazione)

1. L'Istituto ha sede legale e centrale a Portici ed è articolato in sezioni periferiche territoriali.
L'istituzione di nuove sezioni periferiche o la eventuale soppressione di quelle esistenti sono soggette a formale atto di approvazione delle rispettive Giunte regionali.
2. L'Istituto è organizzato in dipartimenti dotati di autonomia operativa e di un proprio bilancio annuale assegnato dal direttore generale dopo l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabilite dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b), secondo le indicazioni del Piano sanitario regionale e nel rispetto dei seguenti principi:

- a) erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale della Campania e della Calabria secondo criteri di economicità di gestione, previa razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi e in stretto collegamento con le rispettive aziende unità sanitarie locali;
- b) riorganizzazione degli uffici dirigenziali con la riduzione in misura non inferiore al 15 per cento rispetto alla dotazione organica in vigore al 31 dicembre 2012;
- c) rideterminazione delle dotazioni organiche anche del personale non dirigenziale prevedendo:
 - 1) gestione unitaria e servizi comuni con strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
 - 2) istituzione di uffici con funzioni ispettive di controllo;
 - 3) destinazione di non più del 15 per cento delle risorse umane complessive alle strutture preposte alle funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità.

Art. 7
(Organi)

- 1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il direttore generale;
 - c) il collegio dei revisori.

Art. 8
(Consiglio di amministrazione)

- 1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, due dalla Regione Campania e due dalla Regione Calabria. Il consiglio di amministrazione è nominato, di concerto con la Regione Calabria, con provvedimento del Presidente della Regione Campania, che ne convoca la prima riunione. Le condizioni di incompatibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
- 2. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:
 - a) scioglimento del consiglio;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;
 - d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
 - e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.
- 3. Il direttore generale dell'Istituto, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, ne informa il Presidente della Giunta regionale della Campania ed il Presidente della Giunta regionale della Calabria.
- 4. Il Presidente della Giunta regionale della Campania, ove ricorrano i casi di cui al comma 2, lettere c) ed e), sentita la Regione Calabria, contesta la sussistenza delle

condizioni di incompatibilità e/o di decadenza all'interessato che ha dieci giorni di tempo per controdedurre. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale della Campania decide in merito.

5. In caso di cessazione anticipata di un componente del consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale della Campania provvede alla sua sostituzione, su designazione dell'amministrazione competente. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo che rimane al consiglio, fino alla scadenza del mandato.
6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.
7. Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente. Il consiglio di amministrazione è convocato se ne fa richiesta il Presidente della Giunta regionale della Campania congiuntamente al Presidente della Giunta regionale della Calabria.
8. Ai componenti del consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità pari all'8 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.
9. Al Presidente del consiglio di amministrazione compete una indennità pari al 15 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.

Art. 9

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione all'atto del suo insediamento, elegge il presidente a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione, in particolare:
 - a) predispone lo statuto, nonché le successive eventuali modifiche;
 - b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del direttore generale;
 - c) definisce sulla base della programmazione regionale, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
 - d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, predisposti dal direttore generale;
 - e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal direttore generale;
 - f) adotta il bilancio di esercizio, predisposto dal direttore generale.
4. Gli atti di cui al comma 3, lettere b), d), e) ed f), sono trasmessi per l'approvazione alle Regioni Campania e Calabria per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 23.

Art. 10

(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione Campania, d'intesa con il Presidente della Regione Calabria, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:
 - a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, oppure gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;

- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
 - c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
2. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale. Il Presidente della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Regione Calabria e d'intesa con il Ministro della Salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 11

(Presidente del consiglio di amministrazione)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti designati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto.
3. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 12

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato, sentito il Ministro della salute, con provvedimento del Presidente della Regione Campania di concerto con il Presidente della Giunta della Regione Calabria, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Il direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti.
3. In mancanza di accordo, su richiesta del Presidente della Regione Campania, alla nomina provvede il Ministro della salute.
4. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario medico veterinario di cui all'articolo 14 e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 15.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
6. Il contratto di cui al comma 4 è sottoscritto sulla base di uno schema approvato dalla Giunta della Regione Campania e conforme ai contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
7. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).
8. Il contratto del direttore generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione Campania.
9. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario di cui all'articolo 14.

10. Nel caso in cui ricorrono gravi motivi o la gestione presenta una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Regione Calabria, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.
11. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Art. 13

(Compiti del direttore generale)

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica ed in particolare:
 - a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;
 - b) nomina il collegio dei revisori di cui all'articolo 16;
 - c) nomina il direttore sanitario di cui all'articolo 14 e il direttore amministrativo di cui all'articolo 15;
 - d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
 - e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
 - f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
 - g) stipula i contratti, le convenzioni ed assume le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
 - h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al consiglio di amministrazione;
 - i) predispone il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del consiglio di amministrazione;
 - j) presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta;
 - k) partecipa al Comitato di supporto strategico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 106 del 2012.
2. Il direttore generale adotta i provvedimenti di sua competenza sentito il parere del direttore sanitario. Se ritiene di adottare tali provvedimenti in difformità dei pareri come innanzi espressi, è tenuto a darne motivazione.

Art. 14

(Direttore sanitario)

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che ha svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in Enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore sanitario è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.
3. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

4. Il contratto di cui al comma 3 è stipulato dal direttore generale con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario sulla base di uno schema approvato dalla Giunta della Regione Campania e conforme ai contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
5. Il Direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari, nonché l'attività scientifica di ricerca.

Art. 15

(Direttore amministrativo)

1. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che ha svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in Enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il direttore amministrativo è nominato con provvedimento motivato del direttore generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere riconfermato.
3. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.
4. Il contratto di cui al comma 3 è stipulato dal direttore generale con il direttore amministrativo sulla base di uno schema approvato dalla Giunta della Regione Campania e conforme ai contenuti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992.
5. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto.

Art. 16

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) ed è nominato dal direttore generale dell'Istituto. Il collegio è composto da tre membri di cui due designati dalla Regione Campania, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il direttore generale convoca il collegio dei revisori per la prima seduta.
3. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni.
4. Il collegio dei revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i suoi componenti.
5. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Art. 17

(Organismo indipendente di valutazione della *performance*)

1. L'Istituto è tenuto a dotarsi di un Organismo indipendente di valutazione (OIV) della *performance*, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. L'OIV di cui al comma 1 esercita, in piena autonomia, le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e riferisce, in proposito, direttamente al consiglio di amministrazione dell'Istituto.
3. L'OIV è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore ed è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L'OIV della *performance*:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
 - c) valida la relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al suddetto Titolo III;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. I componenti dell'OIV possiedono elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del *management*, della valutazione delle prestazioni del personale delle amministrazioni pubbliche e degli investimenti pubblici. Non fanno parte degli organismi indipendenti di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, o che hanno rivestito tali incarichi o cariche negli ultimi cinque anni.

Art. 18
(Statuto)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente accordo il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.
2. Lo statuto è approvato con atto della Regione Campania su conforme parere della Regione Calabria.
3. Entro il termine di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche.
4. Se il consiglio di amministrazione non provvede entro i termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione Campania, di intesa con la Regione Calabria, assegna un congruo termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto interessato, nomina un apposito commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

Art. 19
(Ripartizione quote di finanziamento)

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:
 - a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
 - b) dalle Regioni e dalle aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;
 - c) dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
 - d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali (e provinciali) di cui all'articolo 5.
2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:
 - a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;
 - b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
 - c) dai redditi del proprio patrimonio;
 - d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
 - e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
 - f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.
3. Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati o anticipati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria cogerenti in caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1, lettera a), sono stabilite in base ai criteri seguenti:
 - a) 50 per cento per la consistenza del patrimonio zootecnico;
 - b) 20 per cento per la consistenza della popolazione residente;
 - c) 15 per cento per il numero dei laboratori periferici;
 - d) 15 per cento per l'estensione della superficie territoriale.

Art. 20
(Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, salvo diverse disposizioni applicabili al personale addetto alla ricerca.

Art. 21
(Gestione contabile e patrimoniale)

1. L'Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

Art. 22
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni di proprietà al momento della data di entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione od altro titolo.
2. In caso di cessazione dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 23
(Controlli)

1. Sono sottoposte all'approvazione delle Regioni cogerenti le deliberazioni dell'Istituto concernenti:
 - a) l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione e del piano triennale delle attività, del bilancio preventivo economico annuale, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
 - b) l'adozione e la modificazione dello statuto di cui all'articolo 18, del regolamento di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b) e del regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale;
 - c) l'approvazione del piano annuale di attività;
 - d) l'approvazione dei programmi di spesa pluriennali e dei provvedimenti per la disciplina e l'attuazione dei contratti e delle convenzioni;
 - e) l'adozione di atti di disposizione del patrimonio immobiliare;
 - f) la determinazione della dotazione organica complessiva del personale;
 - g) l'approvazione del tariffario per le prestazioni rese nell'interesse di terzi.
2. Gli atti di cui alla lettera a) del comma 1 sono trasmessi, ai fini dell'approvazione, corredati dal parere del collegio dei revisori.
3. Gli atti di cui al comma 1 non sono esecutivi fino all'espletamento delle procedimento di controllo. Solo per motivi di urgenza o per particolari motivi da indicarsi nella

deliberazione, il Consiglio di amministrazione può all'atto della trasmissione di cui al comma 4 dichiararli, sotto la propria responsabilità, provvisoriamente esecutivi.

4. Gli atti di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi alla Giunta della Regione Campania e alla Giunta della Regione Calabria, che può prospettare tempestivamente osservazioni o rilievi alla Giunta della Regione Campania, ai fini della relativa decisione.
5. Tutti gli atti di cui al comma 1 si intendono approvati se la Giunta della Regione Campania non si pronuncia decorso il termine di quaranta giorni dal loro ricevimento. Tale termine può essere interrotto una sola volta a seguito di chiarimenti o elementi integrativi richiesti dalla Giunta regionale della Campania.
6. I chiarimenti e gli elementi integrativi di cui al comma 5 pervengono, a pena decadenza, entro i successivi quindici giorni e da tale data decorre nuovamente il termine di venti giorni.
7. Il provvedimento negativo di controllo, adeguatamente motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venire meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.
8. Gli atti non soggetti al controllo preventivo regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo dell'Istituto.

Art. 24

(Norme finali e transitorie)

1. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8 è nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente accordo.
2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.

Regione Campania
Il Presidente
Stefano Caldoro

Regione Calabria
Il Presidente
Giuseppe Scopelliti